Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 11 maggio 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5111)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 28 aprile, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Abdalla Sikta, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Libia.

(4859)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1967, n. **252**.

Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.

Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.

Art. 2.

I sanitari ospedalieri, di cui al precedente articolo, sono ammessi al concorso con deroga dai limiti di età previsti dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi sanitari.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per i sanitari idonei, di almeno un anno;

b) per i sanitari non idonei: di almeno tre anni per i sovrintendenti, i direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari e i direttori di farmacia, di almeno due anni per tutti gli altri.

Art. 3.

I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili in base alle delibere dei consigli di amministrazione alla data di pubblicazione della presente legge purchè approvate prima del bando del relativo concorso.

Non possono essere messi a concorso i posti di ruolo attualmente ricoperti interinalmente, già assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

I bandi di concorsi per i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non sono già iniziati gli esami, sono revocati.

Art. 4.

Tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli dovranno essere banditi entro otto mesi ed espletati entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ove entro il termine prescritto le Amministrazioni ospedaliere interessate non avranno provveduto a bandire il concorso, il medico provinciale nominerà un commissario per l'emanazione del bando e le successive operazioni.

I termini in tal caso saranno portati rispettivamente a dieci e a venti mesi.

Art. 5.

I concorsi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 653, si espletano a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, successivamente modificato dalle leggi 10 marzo 1955, n. 97 e 17 ottobre 1964, n. 1037.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Forlimpopoli (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In base ai risultati delle elezioni del 22 novembre 1964 il Consiglio comunale di Forlimpopoli — costituito, per legge, di venti membri — risultò frazionato in vari schieramenti, di opposte tendenze politiche, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Purtuttavia, l'appoggio indiretto dato da uno dei gruppi minori a quello di maggioranza relativa consentì a quest'ultimo di eleggere una Giunta monocolore.

Era chiaro, peraltro, che la situazione doveva considerarsi affatto precaria e subordinata all'evolversi dei rapporti, anche sul piano nazionale, tra le forze politiche rappresentate in seno al civico Consesso.

Di fatto, nel secondo semestre dello scorso anno, il minore degli anzidetti schieramenti maturava la determinazione di porre fine alla collaborazione con l'altro. Conseguentemente, allorchè fu posto in votazione il bilancio di previsione dell'esercizio corrente non fu possibile ottenere la maggioranza di voti necessaria all'approvazione di esso.

A causa di ciò il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio comunale prese atto il 30 dicembre 1966.

Il 21 gennaio 1967, non essendo stato fatto luogo ad alcuna convocazione del predetto Consiglio per la sostituzione del sindaco e della Giunta, il prefetto riteneva opportuno intervenire rivolgendo a tutti i consiglieri formale diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — affinchè, nel termine del 20 febbraio successivo, venisse superata la situazione di crisi mediante la nomina di stabili Organi in grado di assicurare, con efficienza e continuità, la gestione della civica Azienda.

A seguito della diffida il Consiglio comunale veniva convocato in data 6 febbraio u.s. per l'elezione del sindaco e della Giunta, ma la seduta andava deserta.

Veniva, pertanto, disposta una seduta di seconda convocazione per il 13 seguente, ma anche tale adunanza risultava deserta.

Nessun'altra convocazione era successivamente indetta nel termine fissato dal prefetto.

Questi, pertanto, ritenuta ormai definitivamente acquisita la prova dell'assoluta incapacità del Consiglio comunale di Forlimpopoli di darsi un'Amministrazione efficiente e considerato che, allo stato delle cose, non appare obbiettivamente possibile la rimozione delle cause che hanno determinato la cennata situazione di crisi, gravemente pregiudizievole, oltretutto, per gli interessi del civico Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 aprile 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Forlimpopoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Salvatore Sidoti, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Forlimpopoli (Forlì) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 aprile 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Sidoti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro prononente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

TAVIANI

(4989)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Predappio (Forlì).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le consultazioni popolari del 22 novembre 1964 per il rinnovo del Consiglio comunale di Predappio quel civico Consesso, nel cui seno non era stato possibile costituire una maggioranza omogenea, elesse una Giunta minoritaria nell'ambito di uno dei gruppi in cui il Consesso stesso risultava frazionato.

Determinante risultò al riguardo l'astensione di due consiglieri di altro gruppo, di modo che quando, nel dicembre scorso, questi decisero, a seguito dei mutati orientamenti politici, sul piano nazionale, del partito da essi rappresentato, di ritirare l'appoggio indiretto fino ad allora dato alla Giunta, venne a mancare il necessario apporto di voti per l'approvazione del bilancio di previsione del 1967.

Tale fatto indusse il sindaco e la Giunta al completo a rassegnare le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prese atto nella seduta del 18 gennaio 1967.

Nella stessa seduta il Consiglio, ravvisando l'inutilità, allo stato delle cose, di far luogo alle votazioni per la nomina dei nuovi Organi d'amministrazione, approvava un ordine del giorno col quale si chiedeva lo scioglimento della civica rappresentanza e il suo rinnovamento.

Il 31 gennaio seguente, non essendo state indette ulteriori convocazioni del Consiglio, il prefetto riteneva opportuno, agli effetti di quanto prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, di rivolgere formale diffida a tutti i consiglieri comunali affinchè, rimosso ogni indugio, venisse superata la situazione di crisi mediante l'elezione di stabili Organi in grado di assicurare la gestione della civica Azienda.

A seguito della diffida venivano indette due successive adunanze del Consiglio, in prima e seconda convocazione, per il 18 e il 23 febbraio u.s., con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Amministrazione, ma entrambe andavano deserte.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità funzionale del predetto Consiglio comunale, e considerata la situazione di estremo disagio e di grave stasi funzionale, pregiudizievole per gli interessi del civico Ente, che ne è derivata e che non appare obbiettivamente suscettibile di positiva evoluzione, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Predappio — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 aprile 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del predetto Consiglio comunale ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Fernando Spada, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Predappio (Forlì) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 aprile 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Predappio è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Fernando Spada è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1967

SARAGAT

TAVIANI

(4990)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1967.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti di produttori di formaggio « parmigiano-reggiano » per la stagionatura di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere le iniziative assunte dai produttori di formaggio « parmigiano-reggiano », per effettuare direttamente la stagionatura del formaggio suddetto;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente tra l'altro disposizioni per la concessione di un concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, numero 454;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio in data 17 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1957, n. 157, con il quale è stato affidato al Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Vista la domanda del Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 454, a favore delle associazioni ed enti di produttori agricoli che provvedono alla stagionatura diretta di tale tipo di formaggio;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano », con sede in Reggio Emilia, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti di produttori di formaggio « parmigiano-reggiano », che intendono provvedere direttamente alla stagionatura, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto dai loro associati nella campagna 1966 e per il quale abbiano ricevuto dagli associati stessi il mandato di provvedere alla stagionatura collettiva.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano » provvede a raccogliere le domande degli organismi interessati che intendono di avvalersi dei benefici di cui all'articolo precedente e nelle quali dovranno essere indicati: i quantitativi di formaggio per i quali i richiedenti provvedono ad effettuare la stagionatura diretta per conto dei loro aderenti; la cifra complessiva dei finanziamenti occorrenti e la presumibile durata della operazione di stagionatura e del relativo finanziamento.

Di tali domande, di cui una copia deve essere fatta tenere all'Ispettorato agrario provinciale in cui ha sede l'ente richiedente, il Consorzio suddetto provvede a compilare un elenco, ripartito per Provincia, inviandone copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a tutti gli Ispettorati agrari delle Provincie interessate alla produzione del formaggio sopra indicato.

Art. 3.

Il Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano » sulla base delle domande di contributo ricevute predispone ed invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, un piano di ripartizione fra le Provincie produttrici di formaggio « parmigiano-reggiano » della somma impegnata con l'art. 7 del presente provvedimento.

Art. 4.

E' istituita, in ogni Provincia interessata, una Commissione composta: dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario della Ragioneria regionale dello Stato competente per territorio, designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante della Prefettura; da un rappresentante degli enti richiedenti il contributo statale e da un rappresentante degli enti finanziatori delle operazioni di raccolta e stagionatura, scelti dal prefetto della Provincia; e da un rappresentante del Consorzio del formaggio « parmigiano reggiano ». Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

La Commissione ha il compito:

a) di predisporre un piano di ripartizione, fra gli enti ed associazioni provinciali di produttori agricoli che abbiano richiesto il contributo, della quota di con-

corso statale posta a disposizione della Provincia in base al piano di riparto di cui al precedente art. 3;

b) di esercitare un'azione di controllo e vigilanza al fine di accertare, per ogni organismo richiedente, la effettiva esistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo, con particolare riferimento a quanto concerne i quantitativi di formaggio passati alla stagionatura diretta e l'ammontare dei prestiti contratti per il finanziamento dell'operazione, con le relative date di inizio dei prestiti stessi;

c) di ricevere, di effettuare i necessari accertamenti istruttori e di trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la propria approvazione, le singole richieste di concessione e di liquidazione del contributo statale di cui al successivo art. 6;

d) di esprimere pareri su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto, ed abbia riflessi nel territorio di competenza della Commissione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli al fine di assicurare l'esatto adempimento delle norme del presente decreto.

Art. 6.

E' concesso agli enti ed associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto che — per tramite del Consorzio del formaggio « parmigiano-reggiano » — ne facciano richiesta alla Commissione di cui all'art. 4, un contributo sugli interessi dei prestiti bancari contratti, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per corrispondere anticipi ai propri associati per conto dei quali l'ente abbia provveduto alla stagionatura collettiva del formaggio « parmigiano-reggiano ». Tale contributo statale è fissato nella misura di L. 2 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

L'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo non può superare la cifra di lire 6.500.000.000; a ciascun ente beneficiario non potrà essere liquidata per il contributo in parola una somma superiore a quella attribuitagli dal piano di riparto di cui al precedente art. 4, secondo capoverso, lettera *a*).

Le domande di liquidazione di cui al primo comma del presente articolo possono essere avanzate dagli enti interessati trascorso un anno dall'inizio della stagionatura oppure dopo la vendita del prodotto qualora la stagionatura sia stata di durata inferiore ad un anno.

Art. 7.

Sul cap. 8194 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 130 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 314

(4780)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1967.

Disposizioni per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti di produttori di formaggio « grana padano » per la stagionatura di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto nella campagna 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere le iniziative assunte dai produttori di formaggio « grana padano », per effettuare direttamente la stagionatura del formaggio suddetto;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente tra l'altro disposizioni per la concessione di un *concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da* enti e da associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, numero 454;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio in data 23 marzo 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1957, n. 87, con il quale è stato affidato al Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano », con sede in Milano, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di tale tipo di formaggio;

Vista la domanda del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano », intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata legge n. 454, a favore delle Associazioni ed enti di produttori agricoli che provvedono alla stagionatura diretta di tale tipo di formaggio;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano », con sede in Milano, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un concorso dello Stato sugli interessi dei prestiti contratti dalle associazioni ed enti di produttori di formaggio « grana padano », che intendono provvedere direttamente alla stagionatura — per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi — di tale tipo di formaggio ottenuto dalla trasformazione del latte prodotto dai loro associati nella campagna 1966 e per il quale abbiano ricevuto dagli associati stessi il mandato di provvedere alla stagionatura collettiva.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » provvede a raccogliere le domande degli organismi agricoli interessati che intendono avvalersi dei benefici di cui all'articolo precedente e nelle quali dovranno essere indicati: i quantitativi di formaggio per i quali i richiedenti provvedono ad effettuare la stagionatura diretta per conto dei loro aderenti; la cifra complessiva dei finanziamenti occorrenti e la presumibile durata delle operazioni di stagionatura e del relativo finanziamento.

Di tali domande, di cui una copia deve essere fatta tenere all'Ispettorato agrario provinciale in cui ha sede l'ente richiedente, il Consorzio suddetto provvede a compilare un elenco, ripartito per Provincia, inviandone copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a tutti gli Ispettorati agrari delle Provincie interessate alla produzione del formaggio sopra indicato.

Art. 3.

Il Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » sulla base delle domande di contributo ricevute predispone ed invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, un piano di ripartizione fra le Provincie produttrici di formaggio « grana padana » della somma impegnata con l'art. 7 del presente provvedimento.

Art. 4.

E' istituita, in ogni Provincia interessata, una Commissione composta: dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario della Ragioneria regionale dello Stato competente per territorio, designato dalla propria Amministrazione; da un rappresentante della Prefettura; da un rappresentante degli enti richiedenti il contributo statale e da un rappresentante degli enti finanziatori delle operazioni di raccolta e stagionatura, scelti dal prefetto della Provincia; e da un rappresentante del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano ». Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

La Commissione ha il compito:

a) di predisporre un piano di ripartizione, fra gli enti ed associazioni provinciali di produttori agricoli che abbiano richiesto il contributo, della quota di concorso statale posta a disposizione della Provincia in base al piano di riparto di cui al precedente art. 3;

b) di esercitare un'azione di controllo e vigilanza al fine di accertare, per ogni organismo richiedente, la effettiva esistenza dei requisiti richiesti ai fini della concessione del contributo, con particolare riferimento a quanto concerne i quantitativi di formaggio passati alla stagionatura diretta e l'ammontare dei prestiti contratti per il finanziamento dell'operazione, con le relative date di inizio dei prestiti stessi;

c) di ricevere, di effettuare i necessari accertamenti istruttori e di trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la propria approvazione, le singole richieste di concessione e di liquidazione del contributo statale di cui al successivo art. 6;

d) di esprimere pareri su quanto altro concerne l'applicazione del presente decreto, ed abbia riflessi nel territorio di competenza della Commissione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli al fine di assicurare l'esatto adempimento delle norme del presente decreto.

Art. 6.

E' concesso agli enti ed associazioni di cui all'art. 1 del presente decreto che — per tramite del Consorzio per la tutela del formaggio « grana padano » — ne facciano richiesta alla Commissione di cui all'art. 4 un contributo sugli interessi dei prestiti bancari contratti, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per corrispondere anticipi ai propri associati per conto dei quali l'ente abbia provveduto alla stagionatura collettiva del formaggio « grana padano ». Tale contributo statale è fissato nella misura di L. 2 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

L'ammontare complessivo delle operazioni di finanziamento ammesse al contributo non può superare la cifra di lire 6.500.000.000; a ciascun ente beneficiario non potrà essere liquidata per il contributo in parola una somma superiore a quella attribuitagli dal piano di riparto di cui al precedente art. 4, secondo capoverso, lettera *a*).

Le domande di liquidazione di cui al primo comma del presente articolo possono essere avanzate dagli enti interessati trascorso un anno dall'inizio della stagionatura oppure dopo la vendita del prodotto qualora la stagionatura sia stata di durata inferiore ad un anno.

Art. 7.

Sul cap. 8194 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di lire 130 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 313

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 523 « del Colle di Cento Croci ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 262 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 62 « della Cisa » a Berceto-Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-valico di Velva-innesto strada statale n. 1 « Aurelia » presso Sestri Levante della lunghezza di chilometri 93+500;

Considerata l'opportunità di includere subito nella rete delle strade statali il tratto iniziale, lungo circa km. 30+000 che unisce Berceto al borgo Val di Taro con riserva di provvedere con successivo decreto alla statizzazione del residuo tronco;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto: innesto strada statale n. 62 « della Cisa »

a Berceto-Borgo Val di Taro, della strada: innesto strada statale n. 62 « della Cisa » a Berceto-Borgo Val di Taro-passo Cento Croci-Varese Ligure-valico di Velva-innesto strada statale n. 1 « Aurelia » presso Sestri Levante è classificato statale con la denominazione di strada statale n. 523 « del Colle di Cento Croci ».

Con successivo decreto sarà provveduto in merito al residuo tronco.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1967
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 78

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di S. Maria di Leuca nel comune di Castrignano del Capo (Lecce).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 24 maggio e 27 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località di S. Maria di Leuca nel comune di Castrignano del Capo;

Considerato che i verbali della suddetta Commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castrignano del Capo (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un altopiano che si protende sullo Jonio secondo le due dorsali di S. Maria di Leuca o Meliso e di Ristola, presenta elementi caratteristici assai pregiati e requisiti del tutto originali e suggestivi, sì da formare un quadro naturale di incomparabile bellezza nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; nel promontorio di Meliso infatti si trovano il Santuario, il moderno Villaggio del Fanciullo, i ruderi di antichi monumenti, la cascata terminale dell'acquedotto Pugliese, ecc. mentre in quello della Ristola vi sono grotte pittoresche fra le quali la rinomata « Grotta del Diavolo », ampie spianate da cui si gode la vista della costa di ponente e si possono abbracciare con lo sguardo panorami più completi e vaste superfici di mare; tutta la zona in questione è infine ricca di punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle sopracitate bellezze;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castrignano del Capo (Lecce) — costituita dalla frazione di S. Maria di Leuca — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona risultante in catasto ai fogli numeri 22, 26, 25, 24 del comune di Castrignano del Capo è delimitata come segue: dalla punta della Reuma sino a Torre Marchiello e al confine del territorio comunale, così confinante: da punta Reuma al congiungimento con la strada Maglie-Santuario e quindi a valle della provinciale per Marina di Leuca e dalla comunale Doppia Croce sino all'innesto con il viale Cristoforo Colombo (già Riviera Fiumicelli di Leuca), dall'innesto predetto percorrendo la riviera Cristoforo Colombo sino al termine e poi la via Fabio Filzi, e la successiva litoranea provinciale Leuca-Gallipoli, sino alla Torre Marchiello e ai confini del territorio del comune di Castrignano del Capo. Dal presente decreto si intende esclusa la zona demaniale marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Castrignano del Capo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

Verbale di riunione

L'anno millenovecentosessantadue addì ventisette del mese di ottobre, negli uffici dell'Amministrazione provinciale, in seguito ad avviso di convocazione si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto il verbale in data 24 maggio 1962;

Esaminati i fogli di mappa aggiornati relativi alla Marina di Leuca, frazione del comune di Castrignano del Capo rimessi alla sovrintendenza a mezzo dell'Ente provinciale del turismo dall'Associazione pro-loco della stessa Marina, che fanno parte integrante di questo verbale;

Ritenuto che la zona posta a valle, risultante dalle piante planimetriche, in catasto ai fogli 22, 26, 25 e 24 del comune di Castrignano del Capo, che va dalla punta della Reuma sino

alla Torre Marchiello e al confine del territorio comunale, così confinante: in tavola n. 1 dalla linea indicata in rosso, da punta Reuma al congiungimento con la strada Maglie-Santuario e quindi a valle della provinciale per Marina di Leuca e dalla comunale Doppia Croce sino all'innesto con il viale Cristoforo Colombo (già riviera Fiumicelli di Leuca);

in tavola n. 2, dall'innesto predetto percorrendo la riviera Cristoforo Colombo sino al termine di tale tavola n. 2;

in tavola n. 3, dal prolungamento della predetta Riviera, percorrendo via Fabio Filzi e poi nella successiva litoranea provinciale di Leuca Gallipoli, sino alla Torre Marchiello e dai confini del territorio del comune di Castrignano del Capo, costituisce per il suo caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale, quadro naturale di gran pregio e contiene punti di vista accessibili al pubblico, confermando alla zona medesima, in tutta l'estensione come sopra delimitata, il carattere di bellezza naturale;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Delibera:

Di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Lecce come bellezze di insieme tutti i complessi di cose immobili compresi nella zona di cui in motivazione che deve intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta.

(4381)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Garibaldi sita nel territorio del comune di Legnano (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Garibaldi sita nel territorio del comune di Legnano (Milano);

Esaminata l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal Cotonificio Cantoni, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, possedendo caratteristiche ambientali di rilevante interesse per la città di Legnano, costituite dalla vecchia conformazione urbana della suddetta via, che è inoltre costeggiata da vecchie caratteristiche case fra le quali alcune del 400 (come la casa del pittore Lampugnani) e altre del primo 700 e neoclassiche, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dello uomo si fonde con gli elementi naturali rappresentati da piante di alto fusto che dai giardini privati si affacciano sulla strada;

Decreta:

La zona di via Garibaldi, sita nel territorio del comune di Legnano (Milano) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

— nel senso della lunghezza: partendo dall'incrocio di corso Italia fino al mapp. 7219 (escluso) nel lato sud-ovest, e il mapp. 409 (escluso) nel lato nord-est;

— nel senso della larghezza: a partire dall'asse della strada per la profondità, da ambo i lati, di m. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Legnano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Adunanza del 16 *maggio* 1963

(*Omissis*).

... viene rilevato l'opportunità di evitare le stonature e le altezze eccessive e che venga inoltre presa in considerazione anche la strettezza della strada in modo da evitare i sopralzi arretrati.

Il sindaco del luogo manifesta la propria perplessità in merito all'apposizione del vincolo, in quanto il medesimo comporta una certa limitazione allo sviluppo edilizio della zona e pertanto si astiene dal dare il proprio voto;

La Commissione:

Considerato che la via Garibaldi possiede caratteristiche ambientali di rilevante interesse per la città di Legnano, costituito dalla vecchia conformazione urbana della predetta via.

Constatato che la medesima è costeggiata da vecchie caratteristiche case, fra le quali alcune del 400 (come la casa del pittore Lampugnani), altre del primo 700 e neoclassiche;

Considerato inoltre che la predetta via è caratterizzata anche dalla presenza di piante di alto fusto che dai giardini privati si affacciano sulla medesima, tanto da formare un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Delibera

con riserva del sindaco del luogo, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della via Garibaldi di Legnano, così delimitata:

nel senso della lunghezza: partendo dall'incrocio di corso Italia fino al mapp. 7219 (escluso) nel lato sud-ovest, e il mapp. 409 (escluso) nel lato nord-est;

nel senso della larghezza: a partire dall'asse della strada per la profondità, da ambo i lati, di m. 40.

(4379)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona posta a valle del viale Turi, del centro abitato, del belvedere Ammiraglio Sansonetti e della strada statale Gioia-Taranto, nel comune di Mottola (Taranto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 1° ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art 2 della legge sopracitata, la zona posta a valle del viale Turi, del centro abitato, del belvedere Ammiraglio Sansonetti e della strada statale Gioia-Taranto, nel comune di Mottola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mottola (Taranto);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè a partire dal belvedere Ammiraglio Sansonetti sino tutto il viale Giuseppe Turi, costituisce uno stupendo quadro naturale nonchè un complesso di valore estetico e tradizionale, comprendendo nel panorama gli abitati di Palagianello, Palagiano, Massafra, il golfo di Taranto, il bosco di Santantuono e la zona denominata « Le Matine » fin verso S. Basilio; il tutto in una mirabile ed incantevole fusione di colori tra il verde degli ulivi e della campagna ed il rosso cupo della terra che si estende sino al mare Jonio;

Decreta:

La zona sopradescritta sita nel territorio del comune di Mottola (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dai seguenti confini esterni:

ad ovest: l'abitato urbano di Mottola delimitato da una linea spezzata a partire dal quadrivio « B » della strada statale n. 100 Bari-Taranto e provinciale per Noci, sino al viale Turi, per via Scalette, attraverso via Risorgimento, via per il Cimitero, oltre via Muraglie sino all'altezza di via Schiavonia esclusa per ricongiungersi a viale Turi all'altezza di via Macello e via Vulpis, superando l'incrocio di via Convento sino al nuovo edificio scolastico, a valle dello stesso viale Turi, che vi rimane escluso insieme ai corpi di fabbrica Eramo-De Carlo, Calderazzo e Lentini, cinema Arena e cabina elettrica superando la strada Madonna delle 7 Lampade, largo Annunziata, largo Rotonda, via Amendola, nuova strada a valle di via D'Annunzio sino a congiungersi con il punto « A »;

a nord ed est: la strada statale n. 100 Bari-Taranto dalla quota 323 (punto B) sino alla quota 260, K. 62;

a sud: dalla strada congiungente il predetto punto della strada statale n. 100 (quota 260, K. 62) con le quote 264, 269 (Marina Specchia compresa) e quota 274 sino al punto « A ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Mottola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

L'anno 1965 addì 1° ottobre alle ore 16 in Mottola presso la sede della Casa comunale e nell'ufficio del sindaco si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto convocata a seguito delle operazioni indicate nel verbale 27 settembre 1965, della precedente riunione tenutasi ugualmente a Mottola, con l'intervento dei signori:

(*Omissis*).

« MOTTOLA - Vincolo panoramico della zona posta a valle del viale Turi, del centro abitato, del belvedere "Ammiraglio Sansonetti" e strata statale Gioia-Taranto ».

(*Omissis*).

La Commissione riferendosi anche al contenuto dei verbali precedenti ed alle osservazioni in essi formulate rileva che lo amplissimo arco visivo che a partire dal belvedere Ammiraglio Sansonetti sino a tutto il viale Giuseppe Turi, comprende nel panorama gli abitati Palagianello, Palagiano, Massafra, il golfo di Taranto e poi il bosco di Santantuono, la zona denominata « Le Matine » che si estende verso S. Basilio salvo le interruzioni determinate da costruzioni edilizie realizzate negli ultimi tempi, costituisce uno stupendo quadro naturale, oggetto di particolare godimento estetico, sì che la zona indicata può a buon diritto essere annoverata tra quelle bellezze naturali previste nei punti 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il sindaco rende noto alla Commissione che l'Amministrazione comunale è vivamente preoccupata delle restrizioni che potranno venire sia ai privati che all'Amministrazione civica per il vincolo che si intende proporre.

Il vice presidente arch. Schettini chiarisce che trattandosi di vincolo panoramico di insieme l'Amministrazione comunale di intesa con la Soprintendenza potrà predisporre per le zone sottoposte a vincolo quale « bellezze di insieme » la redazione di un idoneo piano territoriale paesistico così come previsto dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 23 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e ciò per ottenere in tutta la località tutelata dalla legge una adeguata disciplina edilizia che contemperi le esigenze panoramiche con gli interessi dei privati cittadini.

Tutta la Commissione si adegua a quanto prospettato dallo arch. Schettini e all'unanimità propone la inclusione nell'elenco

delle bellezze naturali di insieme del comune di Mottola previste dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di tutta la zona del territorio urbano e rurale del comune di Mottola compresa tra i seguenti confini esterni:

a ovest: l'abitato urbano di Mottola delimitato da una linea spezzata a partire dal quadrivio « B » della strada statale n. 100 Bari-Taranto e provinciale per Noci, sino al viale Turi, per via Scalette, attraverso via Risorgimento, via per il Cimitero, oltre via Muraglie sino all'altezza di via Schiavonia esclusa per ricongiungersi a viale Turi, all'altezza di via Macello e via Vulpis, superando l'incrocio di via Convento sino al nuovo edificio scolastico, a valle dello stesso viale Turi, che vi rimane escluso insieme ai corpi di fabbrica Eramo-De Carlo, Calderazzo e Lentini, cinema Arena e cabina elettrica superando la strada Madonna delle 7 Lampade, largo Annunziata, largo Rotonda, via Amendola, nuova strada a valle di via D'Annunzio sino a congiungersi con il punto « A »;

a nord ed est, la strada statale n. 100 Bari-Taranto dalla quota 323 (punto *B*) sino alla quota 260-K. 62;

a sud: dalla strada congiungente il predetto punto della strada statale n. 100 (quota 260-K. 62) con le quote 264, 269 (Marina Specchia compresa) e quota 274 sino al punto « A ».

Detta zona è più precisamente delimitata e colorata in rosso nelle planimetrie che il comune di Mottola ha esibito e che fanno parte integrante del presente verbale che letto, confermato e sottoscritto viene chiuso alle ore 18,30.

(4378)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del parco di Naquane ed aree circostanti, nel comune di Capodiponte (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1965 e dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del parco di Naquane e aree circostanti, sita nel territorio del comune di Capodiponte (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capodiponte;

Esaminata l'opposizione presentata avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Squaratti Caterina ved. Lascioli e altri, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di grande interesse, sia per la presenza dei numerosi massi dalle incisioni preistoriche che affiorano con suggestivo effetto dal terreno in declino rimasto invariato dall'epoca delle incisioni stesse, sia per la caratteristica vegetazione costituita in maggior parte da essenze montane, quali quercie e castani, e un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale in cui la opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona del parco di Naquane e aree circostanti, sita nel territorio del comune di Capodiponte ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: la strada comunale Limit fino al ponte sul torrente Re, il torrente Re nella valle del Monte;

a est: a partire dal torrente Re il confine con i mappali 4950, 6735, 4955, 4954, 6070 in comune di Cimbergo. Il percorso della strada comunale di Cimbergo fino al mappale 6467;

a sud: il confine con i mappali 6467, 4783, 4812, 758, 1118 in comune di Nadro, quindi ancora i mappali 1038, 1083, 1427, 776, 777, 1388, 519, 514, in comune di Nadro; seguendo poi la strada comunale della Santella fino al sottopassaggio della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, fino a ricongiungersi con la strada comunale di Limit.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Capodiponte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

CAPODIPONTE: Vincolo del parco preistorico di Naquane e zona adiacente.

E' presente il sindaco di Capodiponte cav. G. Battista Belotti.

Il presidente informa che l'argomento è stato posto all'esame della Commissione nella seduta del 20 ottobre 1964 e per una irregolarità nella costituzione della Commissione stessa è stato nuovamente oggetto dell'ordine del giorno nella seduta del 29 ottobre 1965. In merito a questa ultima delibera però la Soprintendenza ai monumenti, nella revisione della planimetria ha constatato che i limiti del vincolo proposti dal rappresentante del Comune e fatti propri dalla Commissione, non appaiono sufficientemente individuabili per una efficace tutela della zona panoramica, per cui ha creduto opportuno sottoporre nuovamente la questione alla Commissione nella seduta odierna.

Quindi, fermo restando quanto già espresso nella prima parte dei verbali delle precedenti sedute del 20 ottobre 1964 e 29 ottobre 1965, il presidente invita la Commissione a prendere in esame l'argomento in questione.

Il sindaco di Capodiponte osserva che nella zona sotto posta a vincolo sono compresi anche i mappali del fondo valle per i quali è previsto un piano di fabbricazione con zona residenziale.

Si dichiara pertanto perplesso sull'apposizione del vincolo in tale zona.

Questo, tuttavia, rileva agli occhi della Commissione un ulteriore argomento per provvedere a regolamentare le costruzioni della zona ed informa il sindaco che il provvedimento vincolativo non comporta il diniego assoluto di costruire ma solo una adeguata disciplina all'ambiente per le future costruzioni, per cui

LA COMMISSIONE

In considerazione che il parco nazionale, delle incisioni rupestri di Capodiponte, con le zone adiacenti, costituisce un quadro naturale di grande interesse, sia per la presenza dei numerosi massi dalle incisioni preistoriche che affiorano con suggestivo effetto dal terreno in declino rimasto invariato dal l'epoca delle incisioni stesse, sia per la caratteristica vegetazione costituita in maggior parte da essenze montane, quali quercie e castani;

Ritenuto opportuno creare attorno al parco una zona di tutela;

Delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui al l'art. 1, numeri 3 - 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul parco nazionale di Capodiponte e sulle zone a questi adiacenti, nel modo che segue:

a nord: la strada comunale Limit fino al ponte sul torrente Re, il torrente Re nella valle del Monte;

a est: a partire dal torrente Re il confine con i mappali 4950, 6735, 4955, 4954, 6070 in comune di Cimbergo. Il percorso dalla strada comunale di Cimbergo fino al mappale 6467;

a sud: il confine con i mappali 6467, 4783, 4812, 758, 1118 in comune di Nadro, quindi ancora i mappali 1038, 1083, 1427, 776, 777, 1388, 519, 514 in comune di Nadro; seguendo poi la strada comunale della Santella fino al sottopassaggio della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo fino a ricongiungersi con la strada comunale di Limit.

(4376)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Classificazione tra le comunali di una strada di bonifica scorrente nei comuni di S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso e Concordia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le delibere 30 aprile 1960, n. 12, del comune di S. Giacomo delle Segnate (Mantova), 7 aprile 1961, numero 32/881 del comune di S. Giovanni del Dosso (Mantova), con le quali i suddetti Comuni hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « S. Giacomo-Ronchetti » che si diparte dalla strada statale n. 496 « Virgiliana », subito dopo il comune di S. Giacomo delle Segnate, attraversa il territorio del comune di S. Giovanni del Dosso e termina all'altezza del bivio Ronchetti in comune di Concordia (km. 2 + 874);

Ritenuto che con delibera del 24 aprile 1961, n. 64, il comune di Concordia ha espresso al riguardo parere contrario;

Visto il voto 10 aprile 1962, n. 232, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Vista la delibera 16 marzo 1962, n. 38, pervenuta al Ministero dei lavori pubblici per il tramite dell'ufficio del Genio civile di Modena il 17 febbraio 1967, con la quale il comune di Concordia esprime al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada suddetta può essere classificata comunale a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 è classificata comunale la strada « S. Giacomo-Ronchetti » che si diparte dalla strada statale n. 496 « Virgiliana », subito dopo il comune di S. Giacomo delle Segnate, attraversa il territorio del comune di San Giovanni del Dosso e termina all'altezza del bivio Ronchetti in comune di Concordia (km. 2 + 874), ed è inclusa negli elenchi delle strade dei comuni di S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso e Concordia per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4454)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona percorsa dalla strada nazionale Martina Franca-Taranto, nel comune di Martina Franca (Taranto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 aprile 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilata ai sensi dell'art. 2, della legge sopracitata la zona percorsa dalla strada nazionale Martina Franca-Taranto, sita nel territorio del comune di Martina Franca;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Martina Franca;

Esaminata l'opposizione presentata, a termini di legge, dal sig. Mongelli Giovanni che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da terreni a dolce declivio, puntualizzati dalle caratteristiche costruzioni a trulli e da una vegetazione a base di vigneti e boschi di quercie e in aderenza alle ville create dai privati di essenze diverse, cioè pini, acacie, lecci, cipressi, forma un quadro naturale di particolare bellezza e, un com-

plesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona percorsa dalla strada statale Martina Franca-Taranto sita nel territorio del comune di Martina Franca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

AB - Tratto statale 172 - dal km. 49,990 al km. 50,402;

BC - Dalla progressiva 50,402 della strada statale 172 all'incrocio con la vicinale Santoro;

CD - Dalla vicinale Santoro al fabbricato della masseria Santoro;

DE - Dal fabbricato della masseria Santoro a m. 150 dall'innesto con la provinciale Parparo-Vaccaro;

EF - Dal punto precedente alla vicinale Madonna del Pozzo VII a m. 100 dall'innesto con la provinciale Parparo-Vaccaro;

FG - Dal punto precedente alla strada vicinale vecchia Fanelli;

GH - Dall'incrocio con la vicinale Fanelli alla vicinale Magli;

HI - Dalla vicinale Magli alla masseria Magli;

IL - Dalla masseria Magli all'incrocio con la strada Rossini (incrocio tratturo di accesso alla masseria Rossini);

LM - Dalla strada Rossini alla masseria Lanzo;

MN - Dalla masseria Lanzo alla vicinale Lanzo-S. Paolo all'altezza dell'Ufficio telefono fino alla scuola;

NO - Dalla scuola S. Paolo al bivio Orimini progressiva km. 56,735;

OP - Dal bivio Orimini (progressiva km. 56,735) al vertice della prima curva del tratto della strada statale 172 per Taranto (progressiva km. 56,553);

PQ - Dalla strada statale 172 (progressiva km. 56,553,) seguendo la strada ferrata fino all'incrocio con la stazione S. Paolo;

QR - Dalla stazione S. Paolo all'incrocio con la strada Palesi;

RS - Dalla strada Palesi all'incrocio con la vicinale Mita;

ST - Dalla vicinale Mita all'incrocio con la vicinale Madonna del Pozzo;

TU - Dalla vicinale Madonna del Pozzo all'incrocio col tratturo Grassi;

UV - Dal tratturo Grassi all'incrocio con la vicinale Pergolo (villa Liuzzi);

VZ - Dalla villa Liuzzi seguendo la vicinale Pergolo al passaggio a livello Pergolo;

XX - Dal passaggio a livello Pergolo, seguendo via Saliscendi, fino allo stabilimento vinicolo Ippolito;

XA - Dallo stabilimento vinicolo Ippolito seguendo il confine Nord della particella 161 (fabbricato Mongelli) alla strada statale 172 - progressiva km. 49,990.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Martina Franca provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

L'anno 1966, il giorno 4 del mese di aprile, nel palazzo Ducale (sede comunale di Martina Franca). si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

(*Omissis*).

Assume la presidenza, nella sua qualità di vice presidente della Commissione, l'arch. Renato Chiurazzi, che constatato il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione dopo attento esame della cartografia e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale di Martina Franca per il conseguimento di una disciplina edilizia, ritiene di dovere accedere sul posto per constatare le condizioni esposte dall'on. sindaco di Martina Franca.

Nel corso del sopraluogo, la Commissione ravvisa che la zona riveste particolare bellezza per i suoi valori ambientali e tradizionali.

Infatti essa è costituita da terreni a dolce declivio, puntualizzati dalle caratteristiche costruzioni a trulli e da una vegetazione a base di vigneti e boschi di querce e in aderenza alle ville create dai privati di essenze diverse, cioè pini, acacie, lecci, cipressi, ecc.

Pertanto la Commissione ritiene e delibera sottoporre a vincolo la zona percorsa dalla strada nazionale Martina Franca Taranto per un fascia profonda m. 500 a Levante e m. 200 a Ponente per la lunghezza compresa dal km. 50 fino al bivio superiore di Orimini, così come delimitata nell'acclusa planimetria (all. *A*) e partitamente descritta nel foglio annesso (all. *B*).

Detta zona riveste le caratteristiche di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(4380)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dello art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7 ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle

esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e d'intesa con gli organi della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Decreta:

Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e di prospettive.

1° *Territorio. — A prevalente economia zootecnica integrata da colture erbacee ed arboree* (1)

Comprende il fondo e le pendici laterali della valle principale (bacino della Dora Baltea), e delle valli che sulla prima confluiscono, fino ad una altitudine di circa 1000 metri s.l.m. ed è caratterizzato da terreni alluvionali, morenici e da coni di deiezione.

Fanno parte del territorio i terreni posti al di sotto dei 1000 metri ed appartenenti alle circoscrizioni comunali di Aosta, Arnaz, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Challant-Saint-Anselme, Challant-Saint-Victor, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Chatillon, Donnaz, Fenis, Fontainemore, Gignod, Gressan, Hone, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Salle, Lillane, Montjovet, Morgex, Nus, Perloz, Pollein, Pont Bozet, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Cristophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Verrayes, Verrés, Villeneuve; per una superficie agraria e forestale di circa 98.000 ettari.

2° *Territorio. — A prevalente economia silvo-pastorale* (2).

Comprende le zone della valle principale e delle valli laterali, poste al di sopra dei 1000 metri s.l.m., gli altopiani e le pendici montane.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Allain, Antey-Saint-André, Ayas, Bionaz, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Courmajeur, Doues, Emarése, Etroubles, Gaby, Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La-Magdaleine, La Thuile, Ollomont, Oyace, Pré-Saint-Didier, Rhêmes Notre Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Oyen, Saint-Rhémy, Torgnon, Valgrisanche, Valpelline, Valsavaranche, Valtournanche, nonchè i terreni posti al di sopra dei 1000 metri s.l.m. dei restanti Comuni della Regione per una superficie agraria e forestale di circa 121.000 ettari.

(1) Sono interessate parte delle regioni agrarie ISTAT. nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 di Aosta.

(2) *Sono interessate la regione agraria ISTAT n. 2 e parte* delle regioni nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 di Aosta.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo:

1° *Territorio. — A prevalente indirizzo zootecnico con presenza di coltivazioni erbacee ed arboree.*

E' caratterizzato dalla prevalenza di piccole e piccolissime aziende a conduzione diretta, spesso frammentate, in cui si attuano ordinamenti ad indirizzo essenzialmente foraggero-zootecnico con presenza di seminativi investiti a cereali o patate.

Gli allevamenti aziendali, in genere di modeste dimensioni ed indirizzati alla produzione del latte con bestiame di razza Valdostana, sono peraltro legati alle risorse foraggere della media ed alta montagna attraverso il « mayèn », nel periodo primaverile ed autunnale, e l'alpeggio nel periodo estivo, utilizzati, l'uno e l'altro, con mandrie che riuniscono i capi di numerose aziende. Il latte prodotto viene lavorato in numerose piccole latterie turnarie e, più raramente, su basi aziendali. Assume anche importanza l'allevamento di bestiame da vita per la rimonta delle stalle nell'area occupata, in altre regioni, dalla razza Valdostana.

In alcune limitate zone assumono una certa rilevanza la frutticoltura e la viticoltura.

Tali fondamentali indirizzi appaiono in genere rispondenti alle caratteristiche economico-agrarie del territorio, anche se si rende opportuna una incisiva azione intesa sia a meglio riordinarli ed adeguarli, tenendo conto delle possibilità offerte dai diversi ambienti, sia a migliorare la organizzazione dell'agricoltura a livello aziendale e, sopratutto, interaziendale.

In tal senso, funzione preminente può svolgere la costituzione di organismi a base associativa per assicurare alle aziende la fornitura dei servizi essenziali e, eventualmente, per dar luogo a forme di gestione collettiva, nonchè per rendere più efficienti i centri di raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti, in specie di quelli zootecnici.

Per quanto attiene il settore degli allevamenti, il suo potenziamento — particolarmente opportuno dato il ruolo da esso svolto nell'economia agricola del territorio — potrà trarre valide basi attraverso il miglioramento e l'eventuale estendimento delle produzioni foraggere e l'azione volta a migliorare dal punto di vista genetico e funzionale il patrimonio bovino, anche attraverso associazioni di allevatori.

Del pari, un maggior contributo si potrà realizzare attuando un riordinamento delle coltivazioni arboree e frutticole che tenda prevalentemente alla specializzazione delle colture; la viticoltura potrà trovare possibilità di espansione in alcune aree a spiccata vocazione.

Accanto a questi fondamentali indirizzi, sembrano aprirsi buone possibilità di espansione ad alcune colture e allevamenti, finora a carattere marginale; in particolare alle colture orticole, alla fragola, a quelle arbustive e, fra gli allevamenti, alla pollicoltura ed alla coniglicoltura.

Evidentemente si rendono necessari idonei adeguamenti al livello della organizzazione e delle dotazioni aziendali, mentre, in linea più generale, vanno rese attuali le esistenti possibilità di irrigazione, realizzando anche una efficiente sistemazione dei terreni.

Inoltre, lo sviluppo del territorio dovrà essere assecondato dalla realizzazione di quelle infrastrutture a carattere sociale, come la viabilità rurale, gli acquedotti e gli elettrodotti, intese a consentire, in una con migliori livelli di produttività, più adeguate condizioni di vita.

2° *Territorio. — A prevalente economia silvo-pastorale.*

Anche questo territorio presenta buone possibilità di sviluppo e di valorizzazione, malgrado la sua altitudine, essendo la sua economia, a carattere silvo-pastorale, strettamente legato a quello del 1° Territorio.

In esso, assumono grande rilevanza i problemi del bosco, del pascolo, della difesa idrogeologica del suolo e delle sistemazioni montane in genere. L'agricoltura è caratterizzata dai classici « alpeggi » e pascoli solitamente di notevole estensione, di proprietà privata o consorziale o comunale — condotti direttamente dal proprietario ma, più spesso, in affitto — sui quali il bestiame montica nel corso del periodo estivo. Il latte viene trasformato nello stesso alpeggio.

Ad altitudine inferiore i « mayèns », pascoli falciabili, costituiscono la congiunzione fra le aziende di fondo valle e gli alpeggi.

Esistono peraltro anche vere e proprie aziende agrarie, prevalentemente basate sulle colture foraggere. Infine, ampie aree di proprietà privata, delle « consorterie », dei Comuni e di enti vari sono investite a boschi, per lo più di conifere di alto fusto.

Tale tipo di economia è senz'altro rispondente alle condizioni economico-agrarie dell'ambiente. Esistono, tuttavia, buone possibilità di ulteriore sviluppo, che sono condizionate e legate a quelle della intera regione. Esse possono essere essenzialmente identificate nella costante ricerca di un sempre migliore equilibrio fra superfici a prato e pascolo e superfici a bosco, in modo che entrambe risultino meglio e più esattamente delimitate nel rispetto da un lato delle esigenze di sicurezza idrogeologica, e dall'altro lato delle necessità dell'esercizio zootecnico legato alla utilizzazione del pascolo. Assumono del pari grande rilievo la conservazione e lo sviluppo dell'area forestale; la difesa idrogeologica mediante il mantenimento ed il potenziamento delle sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali; la razionale gestione dei beni silvo-pastorali; lo sviluppo delle attività zootecniche, soprattutto se attuate in forma cooperativa; la più diffusa dotazione di attrezzature e servizi necessari alla pratica dell'alpeggio, sia per quanto riguarda i fabbricati e gli impianti, sia per quanto riguarda la viabilità di accesso e l'approvvigionamento idrico ed elettrico.

Particolarmente in questo territorio le prospettive indicate potranno meglio realizzarsi se si attueranno quelle infrastrutture che ora difettano, come le strade, gli acquedotti e gli elettrodotti. Accanto a queste opere occorrerà sviluppare la organizzazione degli agricoltori specialmente nei settori del mercato e della gestione associata dei beni silvo-pastorali.

Direttive di intervento

Al perseguimento degli obbiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. In particolare, gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura, saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica, nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'intento di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — A prevalente indirizzo zootecnico con presenza di coltivazioni erbacee ed arboree*

Obiettivo preminente è di promuovere un vasto processo di potenziamento e miglioramento della zootecnia, per consolidare ed aumentare le produzioni di latte, di animali destinati alla rimonta e di carne.

Assumono, pertanto, rilevanza gli interventi diretti a favorire: l'aumento della consistenza degli allevamenti mediante l'acquisto di animali sani e selezionati, anche in concomitanza ed in armonia con il piano di risanamento del bestiame in atto; la diffusione e la migliore organizzazione del lavoro di selezione del bestiame, potenziando ed estendendo all'uopo in tutto il territorio le organizzazioni degli allevatori; le azioni collaterali al piano di bonifica sanitaria; l'aumento della capacità ricettiva ed il miglioramento igienico sanitario dei ricoveri; la più diffusa adozione di idonee attrezzature meccaniche, soprattutto in vista di un più economico esercizio degli allevamenti.

Anche per quanto concerne l'organizzazione per la raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti in forma collettiva — nell'ambito della quale saranno con preferenza assistite le iniziative volte al potenziamento ed ampliamento di strutture ed impianti esistenti — i problemi attinenti al settore zootecnico saranno oggetto di particolare considerazione. Fra l'altro, sarà favorita la riunione in organismi cooperativi aventi dimensioni tecnicamente ed economicamente valide delle numerose latterie turnarie e sarà potenziata l'azione della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Oggetto di attenzione saranno altresì le iniziative intese ad assicurare una migliore commercializzazione delle produzioni frutticole e viticole, degli animali da allevamento e della carne, anche attraverso la costituzione nelle zone di consumo di depositi e di centri di vendita.

Nel campo cooperativo sarà pure favorito, nei limiti del possibile, il formarsi di organismi associati per la gestione di aziende agrarie e per la fornitura di servizi. I relativi interventi saranno opportunamente coordinati con quelli attinenti alle attività di dimostrazione e soprattutto della preparazione professionale nel campo della cooperazione.

Per quanto riguarda gli ordinamenti colturali saranno promossi, con le opportune forme, il miglioramento e l'estendimento delle colture foraggere anche attraverso lo sviluppo nelle zone idonee dei prati artificiali e degli erbai, nonchè l'adozione di più adeguate tecniche per la coltivazione dei prati stabili e dei pascoli.

Nel settore frutticolo e viticolo si favorirà la trasformazione delle colture promiscue in specializzate; la sostituzione di varietà inidonee di melo e pero con varietà pregiate; l'impianto di vigneti specializzati, limitatamente alle zone a spiccata vocazione viticola.

Saranno incoraggiate le iniziative vivaistiche locali volte alla produzione di materiale delle seguenti specie: melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio e vite.

La difesa delle colture arboree avrà prevalentemente lo scopo di favorire la lotta contro i parassiti che colpiscono il melo, il pero, l'albicocco ed il pesco.

L'azione tenderà a favorire l'acquisto di idonei mezzi di lotta, nonchè l'adozione di perfezionate tecniche di applicazione.

Del pari, sarà favorito l'ampliamento del campo di operatività della meccanizzazione agricola, soprattutto facilitando gli acquisti effettuati da organismi associati e considerando le possibilità che gli stessi eseguano lavorazioni anche per conto terzi.

Per il miglioramento delle strutture aziendali saranno tenuti in particolare considerazione la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, la ricerca e la utilizzazione delle acque, l'adeguamento delle strutture zootecniche, la costruzione e la sistemazione dei fabbricati rurali.

Saranno agevolate con preferenza le iniziative che si inseriscano nel quadro dell'assetto generale di interi comprensori e che rispondano a criteri di efficienza tecnica.

Gli interventi nel settore della irrigazione, che assumono particolare importanza per il territorio, dovranno tendere sia ad estendere la superficie irrigua mediante una migliore utilizzazione delle dotazioni idriche, sia a migliorare i sistemi irrigui, anche attraverso il riordinamento delle utenze. Segnatamente, sarà favorita la trasformazione del sistema a scorrimento nel sistema di irrigazione a pioggia.

In tutto il territorio saranno incentivati i servizi civili quali necessarie premesse allo sviluppo delle singole aziende. In particolare, oltre alle strade interpoderali e vicinali, gli acquedotti ed elettrodotti saranno considerati anche se al servizio di case sparse, in relazione alle specifiche locali caratteristiche dell'insediamento rurale.

Nella valutazione della convenienza delle diverse iniziative, si terrà anche conto dell'apporto che da esso può derivare nel campo sociale e per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

2° *Territorio. — A prevalente economia silvo-pastorale.*

Gli interventi saranno fondamentalmente diretti a consolidare e valorizzare le attività forestali e zootecniche, che costituiscono il principale supporto economico del territorio.

Nel settore forestale si tratta di assicurare da un lato, e preferenzialmente, la conservazione, il miglioramento ed il più razionale sfruttamento del patrimonio boschivo e, dall'altro lato, l'estendimento delle superfici investite a bosco; entrambe queste azioni nella preminente finalità di assicurare la protezione e la stabilità del suolo.

Pertanto è meritevole di essere attuata, al livello pubblico ed a livello privato, ogni iniziativa tendente alla ricostituzione dei boschi degradati, con particolare riguardo alla trasformazione dei castagneti colpiti dal cancro corticale; alla valorizzazione del patrimonio boschivo di comuni e di altri enti pubblici, anche attraverso appositi piani economici; al risarcimento dei boschi esistenti ed ai rimboschimenti su nuove aree, specialmente se contigue a quelle boscate, riguardanti terreni acquisibili al bosco da altre colture.

Tale azione sarà assecondata attraverso la istituzione di vivai forestali di proprietà dell'Amministrazione regionale ed il miglioramento delle attrezzature dei vivai già istituiti, mentre saranno agevolate le iniziative volte alla utilizzazione della produzione legnosa.

La difesa idrogeologica sarà altresì perseguita mediante la esecuzione delle altre necessarie opere a carattere idraulico-agrario e idraulico-forestale, anche di competenza privata e, quindi, da svolgere in forma consorziata, allo scopo di assicurare il razionale esercizio dei beni agro-silvo-pastorali.

Per la valorizzazione delle possibilità di sviluppo zootecnico offerte dall'ambiente — in larga misura condizionate da un migliore assetto fondiario da promuovere mediante appropriate azioni anche di assistenza tecnica —, si avrà considerazione, oltre che per ogni razionale iniziativa intesa al miglioramento ed all'estendimento dei pascoli, alla realizzazione dei necessari impianti e delle attrezzature delle aziende interessate, con particolare riguardo ai ricoveri per il bestiame, alla viabilità di accesso e all'approvvigionamento di acque sia per scopo irriguo che potabile.

Del pari saranno considerate le opere di bonifica di laghi, stagni e paludi, nei terreni pascolivi deficienti di scolo.

A livello aziendale, le iniziative avranno anche considerazione della possibilità di integrare i redditi delle popolazioni agricole con quelli provenienti dallo sviluppo di altre attività, quali il turismo.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare la azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

(4592) *Il Ministro*: RESTIVO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di un tronco di strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che con l'atto 10 maggio 1965, n. 113 l'Amministrazione provinciale di Mantova ha chiesto la declassificazione, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 126,

di quattro tronchi della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate », dismessi a seguito della costruzione di varianti;

Ritenuto che con voto 1609 del 16 novembre 1965, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla declassificazione, così come richiesta, di tre dei tronchi in parola, mentre per il quarto, essendo stato modificato il caposaldo d'origine dalla relativa variante: (dalla progressiva chilometrica 16 + 215 della nuova sede della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate » all'innesto della strada statizzata « Virgiliana » ad est dell'abitato di S. Giacomo delle Segnate), ha espresso l'avviso che si debba procedere alla formale declassificazione a comunale e che si debba, altresì, procedere alla classificazione tra le provinciali della variante stessa: (dalla progressiva chilometrica 16 + 215 della nuova sede della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate » all'innesto della strada statizzata « Virgiliana » ad ovest dell'abitato di S. Giacomo delle Segnate);

Ritenuto che con decreto ministeriale 22 marzo 1966, n. 253, il suddetto quarto tronco: (dalla progressiva chilometrica 16 + 215 della nuova sede della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate » all'innesto della strada statizzata « Virgiliana », ad est dello abitato di S. Giacomo delle Segnate) è classificato tra le comunali del comune di S. Giacomo delle Segnate;

Vista la delibera 6 luglio 1966, n. 116, con la quale l'Amministrazione provinciale di Mantova, ha chiesto la classificazione a provinciale del tratto di strada costruito in variante: dalla progressiva chilometrica 16 + 215 della nuova sede della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate » all'innesto della strada statizzata « Virgiliana », ad ovest dell'abitato di San Giacomo delle Segnate, estesa km. 0 + 355;

Ritenuto, pertanto, che il tratto suddetto può essere classificato provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto di strada costruito in variante: dalla progressiva chilometrica 16 + 215 della nuova sede della strada provinciale « Pegognaga-S. Giacomo delle Segnate » all'innesto della strada statizzata « Virgiliana » ad ovest dell'abitato di San Giacomo delle Segnate (km. 0 + 355) in provincia di Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4456)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Scilla (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 6 febbraio 1965 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Scilla (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Scilla;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè posta in prosieguo a sud del territorio comunale di Palmi, costituisce una incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa visione della « Costa Viola », resa di eccezionale efficacia per la possibilità che offre allo sguardo di abbracciare il panorama dello stretto di Messina e le coste della Sicilia, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribili emozioni;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Scilla (Reggio Calabria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal battente del mare Tirreno da un lato, dai confini comunali di Bagnara lungo il torrente « Mancusi », dal mare all'incrocio con la strada statale n. 18; verso monte dalla stessa strada statale n. 18 fino al confine con il comune di Villa San Giovanni in località « S. Gregorio » e lungo l'omonimo torrente « S Gregorio » dal suo incrocio con la strada statale n. 18 fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Scilla provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 aprile 1967

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

Verbale della riunione del giorno 6 febbraio 1965

L'anno 1965 il giorno 6 del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, architetto Paolo Paolini, la Commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Alle ore 9, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

2) Tutela panoramica della costa Tirrenica compresa nei comuni di Seminara, Bagnara e Scilla;

(*Omissis*).

Nell'ambito degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente illustra agli intervenuti l'opportunità di esaminare quelle località della costiera tirernica che, posta in prosieguo a sud del territorio comunale di Palmi, costituiscono una incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa visione della « Costa Viola », resa di eccezionale efficacia per la possibilità che offre allo sguardo di abbracciare il panorama dello stretto di Messina e le coste della Sicilia, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribili emozioni.

La Commissione, rilevato che lo spettacolo offerto dalla suddetta costiera esibisce scenari di incomparabile bellezza, da potersi definire unici, all'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone:

(*Omissis*).

PER IL COMUNE DI SCILLA: La zona da sottoporre a vincolo è delimitata dal battente del mare Tirreno da un lato, dai confini comunali di Bagnara lungo il torrente « Mancusi », dal mare all'incrocio con la strada statale n. 18; verso monte dalla stessa strada statale n. 18 fino al confine con il comune di Villa San Giovanni in località « S. Gregorio » e lungo l'omonimo torrente « S. Gregorio » dal suo incrocio con la strada statale n. 18 fino al mare.

(*Omissis*).

Alle ore 13 la seduta ha termine.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene in appresso sottoscritto.

(4581)

DECRETO PREFETTIZIO 12 aprile 1967.
Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 21950 del 16 aprile 1964, con il quale si è provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1964-1967;

Attesa la necessità di provvedere al rinnovo del Consesso stesso, per il triennio 1967-1970;

Considerato che alcuni componenti non di diritto possono essere confermati, mentre altri, trasferiti ad altra sede di servizio per ragioni del loro ufficio, debbono essere sostituiti;

Sentito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Articolo unico

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1967-1970, è così costituito:

Presidente:

il Prefetto pro-tempore o chi ne fa le veci.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Viterbo;
l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare del presidio;
l'ufficiale sanitario del comune di Viterbo;
il direttore della sezione medico-micrografica e direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Componenti non di diritto:

Terenzoni dott. Ferdinando, medico condotto in Vetralla, presidente dell'Associazione dei medici condotti;

Bologna comm. Vincenzo, presidente dell'Amministrazione ospedaliera di Montefiascone pro-tempore;

Travaglini dott. Marco, direttore sanitario dell'Ospedale Grande di Viterbo;

De Antoni prof. dott. Vittorio, primario medico dell'Ospedale Grande di Viterbo;

Manfredi prof. dott. Dante, primario chirurgo dello Ospedale Grande di Viterbo;

Dore dott. Gianmaria, dottore in medicina e chirurgia (Ospedale di Tarquinia);

Poleggi dott. Ezio, dottore in medicina e chirurgia;

Silvestri dott. Francesco, dottore in medicina e chirurgia, esperto in pediatria;

Panatta avv. Alberto, esperto nelle materie amministrative;

Brutti dott. ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Perugi dott. ing. Raniero, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Brutti dott. Alberto, rappresentante dell'Ordine dei medici della provincia di Viterbo;

Canestrelli dott. Orfeo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari della provincia di Viterbo;

Lanzi dott. Pietro, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo;

Ercolani Vera, rappresentante del Collegio delle ostetriche della provincia di Viterbo;

Longhi dott. Vincenzo, direttore della sede di Viterbo dell'I.N.P.S.;

Agnolucci rag. Aldo, reggente la sede di Viterbo dell'I.N.A.I.L.;

Forti dott. Roberto, dirigente sanitario della sede di Viterbo dell'I.N.A.M.;

Aldani Regina suor Onorina, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Il dott. Enzo Ricci, in servizio presso l'Ufficio medico provinciale, è incaricato delle funzioni di segretario del predetto Consesso.

Viterbo, addì 12 aprile 1967

Il prefetto: NICASTRO

(4477)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Filosofia del diritto », di « Diritto penale » e di « Diritto comune » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli sono vacanti le cattedre di « Filosofia del diritto », di « Diritto penale » e di « Diritto comune », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre suddette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5025)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro a segno sito in comune di Narni.

Con decreto interministeriale n. 374 del 17 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte dell'area costituente il poligono di tiro a segno sito in comune di Narni (Terni), foglio n. 75, particella n. 37 (parte) della superficie complessiva di mq. 1.600.

(4450)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Vicoforte Mondovì (Cuneo).

Con decreto interministeriale n. 371 del 17 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno sito in comune di Vicoforte Mondovì (Cuneo), località « Fontana Oddina », foglio XVIII, particelle numeri 84, 167, 175 e 177, della superficie complessiva di mq. 10.341.

(4451)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.819.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.813.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4867)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.561.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4868)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4869)

Autorizzazione al comune di Sutera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Sutera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4870)

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.667.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874)

Autorizzazione al comune di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 597.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4877)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.915.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importodel mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4878)

Autorizzazione al comune di Monte Porzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Monte Porzio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.366.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi del'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4872)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.104.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4873)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.115.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Brusciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.043.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sominnistrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4871)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Auditore (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.111.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4880)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4882)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.198.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4879)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.690.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4881)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.582.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4883)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.690.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4884)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.603.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.641.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4888)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.507.162, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4889)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.745.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4890)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.340.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4886)

Autorizzazione al comune di Paderno Ponchielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1967, il comune di Paderno Ponchielli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.905.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4891)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1967, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.315.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4887)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 10 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,54	624,40	624,41	624,43	624,40	624,55	624,43	624,43	624,55	624,40
$ Can.	577,08	577 —	577 —	577,05	576,95	577,25	577 —	577,05	577,25	577 —
Fr. Sv.	144,72	144,70	144,72	144,72	144,70	144,74	144,72	144,72	144,74	144,71
Kr. D.	90,35	90,32	90,35	90,335	90,35	90,35	90,33	90,335	90,35	90,34
Kr. N.	87,37	87,35	87,38	87,37	87,40	87,37	87,37	87,37	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,04	121,01	121 —	121,02	121 —	121,03	121,0250	121,02	121,03	121 —
Fol.	173,19	173,20	173,18	173,20	173,20	173,18	173,20	173,20	173,18	173,20
Fr. B.	12,58	12,582	12,5750	12,5830	12,58	12,58	12,5840	12,5830	12,58	12,58
Franco francese	126,90	126,06	127,20	127,08	127,05	126,89	127,08	127,08	126,89	126,05
Lst.	1748,04	1747,65	1748 —	1747,775	1747,50	1748 —	1747,65	1747,775	1748 —	1747,75
Dm. occ.	157,18	157,09	157,1050	157,09	157,05	157,16	157,09	157,09	159,16	157,05
Scell. Austr.	24,17	24,16	24,1650	24,1695	24,15	24,16	24,1680	24,1695	24,17	24,165
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4110	10,42	10,41	10,4110	10,4110	10,41	10,41

Media dei titoli del 10 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,43
1 Dollaro canadese	577,025
1 Franco svizzero	144,72
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	121,022
1 Fiorino olandese	173,20
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,08
1 Lira sterlina	1747,712
1 Marco germanico	157,09
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,411

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso ad una borsa di studio della Fondazione « Santorio Santorio »

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal Comitato amministrativo nella seduta del 3 marzo 1967;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sarà usufruita presso l'Istituto di scienza della alimentazione dell'Università di Ferrara ed anche, per limitati periodi, presso i Centri di studio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

Laurea in Chimica;
Laurea in Scienze biologiche.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di anni uno e potrà essere prorogata di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione, Roma, Città universitaria, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da due titolari di cattedra di Fisiologia umana e generale;

dal titolare della cattedra di Scienze dell'alimentazione di Ferrara;

da un direttore di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al direttore dei Servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la Commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistente ordinario presso le Università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la sua personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisce di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto di Scienza dell'alimentazione dell'Università di Ferrara, alla data che sarà a tal fine stabilita dal direttore, le ricerche per le quali la borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal direttore dell'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Ferrara;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore dell'Istituto di Scienza dell'alimentazione dell'Università di Ferrara, attestante che l'assegnatario abbia regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione, tramite il direttore dell'Istituto di Scienza dell'alimentazione dell'Università di Ferrara, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica che egli ha svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti e i titoli presentati al concorso si restituiranno immediatamente a colui al quale è stata conferita la borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il presidente: VISCO

(4922)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, avranno luogo il giorno 28 maggio 1967, a partire dalle ore 7,30 nelle sedi e località appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Scuola media « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
2) Scuola media « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
3) Istituto tecnico commerciale « Germano Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
4) Liceo scientifico « Galileo Ferraris », corso Monte Vecchio, 67.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico « C. Cattaneo », piazza della Vetra, 9;
2) Scuola media « G. Parini », via Goito, 6;
3) Liceo ginnasio « G. Parini », via Goito, 2;
4) Istituto magistrale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
5) Scuola media « Tiepolo », piazza Ascoli, 2;
6) Liceo ginnasio « G. Carducci », via Beroldo, 9;
7) Istituto magistrale « Gaetana Agnesi », via Tabacchi, 19;
8) Scuola media « Luciano Manara », via Tabacchi, 19;
9) Istituto tecnico « Schiapparelli », via Rivoli, 1;
10) Scuola media « Quintino di Vona », via Nulli, 39;
11) Scuola media « Meucci », via Sacchini, 34.

Sede di Venezia:

1) Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve n. 93, Mestre;
2) Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Foscari », via Cattaneo s.n., Mestre;
3) Liceo ginnasio « R. Franchetti », corso del Popolo s.n., Mestre;
4) Scuola elementare « C. Battisti », via Dante s.n., Mestre;
5) Scuola media « G. Cesare », corso del Popolo s.n., Mestre;
6) Scuola media « G. Bellini », via Metauro, s.n., Mestre;
7) Scuola media « Bandiera e Moro », via Cappuccina, 68, Mestre.

Sede di Genova:

1) Scuola media « G. Parini », via Archimede, 46;
2) Scuola media « C. Colombo », salita Carbonara, 67;
3) Civica Scuola femminile « Duchessa di Galliera », corso Mentana, 27;
4) Scuola media « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6;
5) Scuola media « Virginia Centurione », salita Cataldi, 5, Genova-Sestri.

Sede di Firenze:

1) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » (Biennio), via Panciatichi, 27;
3) Liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;
4) Liceo ginnasio « G. Galilei » (Succursale in Fortezza da Basso), viale F. Strozzi s.n.;
5) Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli, 1.

Sede di Roma:

1) Liceo scientifico « C. Cavour », via delle Carine, 1;
2) Liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;
3) Liceo ginnasio « G. Cesare », corso Trieste, 48;
4) Liceo ginnasio « Pilo Albertelli », via Daniele Manin, 72;
5) Liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 4;
6) Scuola media « Albio Tibullo », via Amulio, 4;
7) Scuola media « C. Petrocchi », via Tuscolana, 208;
8) Scuola media « F. Petrarca », via Tuscolana, 208;
9) Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Annibaldi, 2;
10) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
11) Ateneo Antoniano, viale Manzoni, 1;
12) Palazzo degli esami, via Girolamo Induno. 4.

(5056)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1967

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;
Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;
Ritenuta la necessità d'indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1967, gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di giugno dello stesso anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

(4966)

MINISTERO DELLA DIFESA

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 174, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 indicato nelle premesse, è composta come segue:

gen. brig. CC. in s.p.e. Arnera Alfredo, presidente;
col. CC. in s.p.e. Ragni Andrea, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Palma Renato, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Grasso Paolo, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Pasqua Pietro, membro;
ten. col. CC. in s.p.e. Mercuri Adriano, membro supplente;
consigliere 2ª classe Santoni dott. Alberto, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1967
Registro n. 40, *foglio n.* 182

(4604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1967 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Salvati dott Arnaldo	punti	89,86	su 132
2. Quadri dott. Luigi	»	87,85	»
3. Albi Marini dott. Muzio	»	77,72	»
4. Assenza dott. Salvatore	»	77,02	»
5. Baventore dott. Francesco	»	76,55	»
6. Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
7. Conte dott. Egidio	»	76,02	»
8. Gaetani dott. Leonida	»	75,44	»
9. Schinco dott. Emilio	»	73,64	»
10. Stelvi dott. Albino	»	73,50	»
11. Panebianco dott. Gaetano	»	72,50	»
12. Carlevaro dott. Oscar	»	71,23	»
13. Ferri dott. Pasquale	»	70,18	»
14. Costanzo dott. Giuseppe	»	69,95	»
15. Di Pietro dott Alfio	»	69,27	»
16. Costa dott. Antonio	»	68,46	»
17. Collepardi dott. Raffaele	»	68,04	»
18. Schlitzer dott. Pasquale	»	67,96	»
19. Riolfatti dott. Tullio	»	67,78	»
20. Bertinetti dott. Mario	»	67,47	»
21. Gracili dott. Rino	»	67 —	»
22. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
23. Di Pietrantonio Saverio	»	65,18	»
24. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
25. Rossi Eugenio	»	58,16	»
26. Pulli dott. Italo	»	57,40	»
27. Micio dott. Ardesino	»	57,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4791)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8781 in data 23 febbraio 1967, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Vista la lettera in data 5 aprile 1967 del prof. Aminta Fieschi, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Genova, con cui si comunica che il medesimo è costretto a rinunciare all'incarico di componente la Commissione;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Siena;

Decreta:

Il prof. Aldo Forconi, primario dell'Ospedale di Prato è nominato componente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del prof. Aminta Fieschi.

Siena, addì 24 aprile 1967

Il medico provinciale: JERVOLINO

(4798)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 425 dell'8 febbraio 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 303/252/A.G. del 2 aprile 1966;

Visto il proprio decreto n. 425 dell'8 febbraio 1967, con il quale venivano dichiarati i vincitori di ciascuna delle condotte del predetto bando;

Vista la dichiarazione del 16 aprile 1967, con la quale il dott. Sergio Leardi ha rinunciato alla nomina di veterinario comunale della condotta di Castelnuovo Val di Cecina;

Ritenuto di dover provvedere al conferimento di detta sede;

Visto l'ordine di preferenza nelle domande di ammissione dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari dell'11 marzo 1935, n. 281 e sue modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luciano Tarquini, nato a Montefiascone (Viterbo) il 16 gennaio 1930, sesto classificato, è dichiarato vincitore della condotta di Castelnuovo Val di Cecina.

Il sindaco del comune di Castelnuovo Val di Cecina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Pisa e del comune di Castelnuovo Val di Cecina.

Pisa, addì 21 aprile 1967

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(4706)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.